

**Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 — E/Commissione**

(Causa F-5/06) <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Legittimità dei procedimenti interni — Comportamento assertivamente colposo di dipendenti nell'ambito di una procedura disciplinare e di un procedimento per il riconoscimento dell'origine professionale di una malattia — Riparazione del danno — Ricevibilità — Interesse ad agire — Atto confermativo)*

(2006/C 212/84)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* E (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

**Oggetto della causa**

Da un lato, l'annullamento della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 4 ottobre 2005 che respinge il reclamo della ricorrente diretto a far verificare la legittimità di un procedimento disciplinare e di un procedimento per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia della ricorrente e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

**Dispositivo dell'ordinanza**

- 1) Il ricorso è respinto per manifesta irricevibilità.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 74 del 25.3.2006

**Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Bakema/Commissione**

(Causa F-68/06)

(2006/C 212/85)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. L. Rijkema)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione dell'Autorità abilitata a concludere contratti (AACC) 22 marzo 2006;
- ordinare all'AACC l'assunzione del ricorrente al grado 16 del gruppo di funzioni IV;
- condannare la convenuta al pagamento di un congruo indennizzo.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente, già agente locale assistenza tecnica (ALAT), è stato assunto come agente contrattuale e inquadrato nel grado 14 del gruppo di funzioni IV.

Col suo ricorso egli sostiene che la convenuta ha fatto inesatta applicazione della normativa pertinente, specialmente degli artt. 82, n. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA) e 2 delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) 49-2004. A suo avviso, l'interpretazione che essa ha fornito del termine «diploma» figurante nei detti articoli è inesatta ed arbitraria. Nel valutare l'esperienza professionale del ricorrente la convenuta avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le attività da lui svolte in seguito al conseguimento del «kandidaatsdiploma».

Il ricorrente fa altresì valere che, pur essendo stato ALAT prima di essere assunto come agente contrattuale, deve essergli comunque applicato il principio posto all'art. 86 RAA, ai cui termini l'agente contrattuale che cambi impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni non può essere inquadrato in un grado o ad uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

**Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Lofaro/Commissione**

(Causa F-75/06)

(2006/C 212/86)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgio) [rappresentante: avv. J.-L. Laffineur]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione 28 settembre 2005 di licenziare il ricorrente al termine del suo periodo di prova, nonché il rapporto relativo al periodo di prova sul quale è fondata tale decisione;

- per quanto necessario, annullare la decisione dell'Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) 31 marzo 2005 recante rigetto del reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a risarcimento del pregiudizio subito, danni valutati ex aequo et bono in una cifra pari a EUR 85 473 a titolo di danno materiale e a EUR 50 000 a titolo di danno morale, con riserva di aumento o di diminuzione in corso di giudizio;
- condannare alle spese la Commissione delle Comunità europee.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già agente temporaneo della Commissione, era stato assunto dal 16 settembre 2004 al 15 settembre 2009, in base a un contratto che prevedeva un periodo di prova di sei mesi, conformemente all'art. 14 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA). Dopo un primo rapporto informativo negativo, un prolungamento del periodo di prova di ulteriori sei mesi e un secondo rapporto informativo negativo, la convenuta ha posto termine al suddetto contratto.

Con il suo ricorso il sig. Lofaro fa valere che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione in quanto, da un lato, si sarebbe basata su fatti inesatti ovvero avrebbe mal interpretato fatti e, dall'altro, gli avrebbe addebitato problemi dei quali egli non poteva essere responsabile.

La convenuta avrebbe inoltre violato i principi generali volti a garantire il diritto alla dignità e alla difesa e formulato censure superflue.

Infine, non redigendo il rapporto informativo entro un mese dalla fine del periodo di prova, essa avrebbe disatteso l'art. 14 RAA.

---

### Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica 13 luglio 2006 — Lacombe/Consiglio

(Causa F-9/05) <sup>(1)</sup>

(2006/C 212/87)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della seduta plenaria ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 115 del 14 maggio 2005 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sotto il n. T-116/05 e trasferita al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).